



TRIBUNALE DI ORISTANO

SEZIONE UNICA CIVILE

Verbale di udienza del 31/01/2022

E' presente l'Avv. Paolo Ruggeri, nell'interesse della parte opponente, il quale dà atto che sono in corso trattative e che comunque deve essere esperito il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità.

E' presente [REDACTED] in sostituzione [REDACTED] per la parte opposta, la quale si riporta al contenuto della comparsa, insiste sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e chiede un termine per introdurre la mediazione.

L'Avv. Ruggeri si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto, insistendo su tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto introduttivo.

Il Giudice

rilevato innanzitutto che, in luogo del documento 5 indicato come allegato all'atto di citazione, verosimilmente per mero errore, è stata depositata copia dell'atto introduttivo;

rilevato che l'opposta non ha comunque contestato che **il contratto di finanziamento e quello di assicurazione** siano stati stipulati **contestualmente** in data 17.03.2010 e **abbiano pari durata**, né che il funzionario dell'ente finanziario abbia assunto la contestuale veste di intermediario dell'ente, che **il beneficiario dell'indennizzo della polizza assicurativa sia lo stesso ente finanziatore e che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo, secondo quanto specificamente allegato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio;**

ritenuto che sussistano indizi di verosimiglianza nel senso della fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente, in ordine alla **necessità di includere anche il costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG;**



ritenuto che debba pertanto essere rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis del d. lgs. n. 28/2010, la presente causa, vertente in materia di contratto di finanziamento, è assoggettata al tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità;

p.q.m.

1. rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. assegna alla parte opposta il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione;
3. rinvia all'udienza del **23.06.2022**, per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità, disponendo che l'udienza orale sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
4. assegna termine fino a 5 gg. prima della predetta data per il deposito delle note;
5. avverte le parti che il mancato deposito delle note scritte verrà equiparato alla mancata comparizione all'udienza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti (compresa l'annotazione nel fascicolo della modalità di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta).

Il Giudice

